

STATUTO

OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CELLINO SAN MARCO BR VIA
VINCENZO GIGANTE 44

Numero REA: BR - 137860

Codice fiscale: 02326050743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2011 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n.1394	Allegato "A"
	STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ' COOPERATIVA	
	"OMNIA SERVICE Società Cooperativa sociale"	
	TITOLO I° - Denominazione - sede - durata - attività:	
	ART.1 - E' costituita una società cooperativa di lavoro a	
	mutualità prevalente,ai sensi dell'art.2514 c.c.,denominata:	
	"OMNIA SERVICE Società Cooperativa sociale".	
	La società è disciplinata dalle norme contenute in questo	
	atto,dai regolamenti previsti dalla legge,dalle norme del	
	Titolo VI del libro quinto del codice civile ed,in quanto	
	compatibili,dalle norme previste dalla legge per la società a	
	responsabilità limitata.	
	La cooperativa,senza fine di lucro,è retta da scopo	
	mutualistico,e svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato,le cui regole di svolgimento ed i relativi	
	criteri,con specifico riferimento ai rapporti tra società e	
	soci,saranno previsti e disciplinati in apposito regolamento	
	che sarà predisposto dall'organo amministrativo e verrà	
	approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 2521 ultimo comma c.c.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Gli Amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione	
	di mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio ai	
	sensi dell'art.2513 c.c.	

	In relazione alla qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente la società:	
	1) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati	
	del 2,5% (due virgola cinque per cento);	
	2) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2%	
	(due per cento) rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	3) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	4) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero suo patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale	
	ed i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART.2 - La società ha sede in Cellino San Marco	
	(BR), all'indirizzo che risulterà indicato nel Registro	
	Imprese.	
	L'Organo Amministrativo potrà modificare detto indirizzo	
	nell'ambito del Comune di sede ed istituire filiali, agenzie e	
	rappresentanze e provvedere alla loro soppressione.	
	Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la	
	Società, è quello risultante dal Registro Imprese.	
	ART.3 - La durata della società è fissata fino al 31.12.2050	
	(trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata	
	ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione	

	dell'Assemblea. In caso di proroga della durata spetta al	
	socio dissenziente il diritto di recesso che verrà	
	esercitato nei modi e nei termini di cui al successivo art.	
	10.	
	ART.4 - Per il raggiungimento degli scopi indicati la società	
	è impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le	
	opportunità contingenti, la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo, accettandone i relativi deliberati. La società	
	potrà aderire, accettandone gli statuti, ad organizzazioni o	
	associazioni nazionali di cooperative e mutue ed alle loro	
	strutture regionali e provinciali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo o affine connesso al proprio,	
	anche in associazioni temporanee di impresa, rilasciare	
	fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, sempre	
	nell'ambito dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti	
	dalla legge.	
	La cooperativa può chiedere ed utilizzare le provvidenze	
	disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché	
	i contributi ed i finanziamenti disposti dagli enti pubblici	
	locali in genere; inoltre potrà avvalersi di tutte le	
	agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro	

	genere,previste dalla legislazione vigente e futura per la	
	creazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno di	
	Italia.	
	Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	ART.5 - La società si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento di attività	
	diverse,agricole,industriali,commerciali o di servizi,	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, ai sensi dell'art.1,comma 1 lettera b,della	
	Legge 381/91. Pertanto la cooperativa si propone con spirito	
	mutualistico di creare,tramite i propri soci,un'impresa	
	operativa, economicamente valida,socialmente integrata e	
	strutturalmente efficiente,garantendo continuità di	
	occupazione e giusta retribuzione del lavoro prestato ai	
	propri soci,salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi	
	in cui se ne presenti l'esigenza,essendo retta da principi	
	della mutualità prevalente,ai sensi del codice civile e delle	
	altre leggi vigenti in materia.	
	La cooperativa,pertanto,si prefigge di svolgere,per conto	
	proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali,	
	locali e soggetti privati,siano queste persone fisiche,	
	aziende o persone giuridiche,sia direttamente che tramite	

	organismi consortili, le seguenti attività comunque nei limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti in materia:	
	A) gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in	
	ottemperanza alle modalità della normativa di settore, quali	
	ad esempio raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati,	
	trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero, incisiva	
	implementazione ed ottimizzazione della raccolta	
	differenziata (organizzazione aspetti informativi e	
	divulgativi), pulizia strade, studio e pianificazione di	
	sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento	
	rifiuti; nonché inerenti la realizzazione, gestione tecnica ed	
	amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e	
	recupero di rifiuti urbani ed assimilabili; l'attività di	
	disinfezione e disinfestazione; servizi a terzi con	
	referimento a raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento	
	rifiuti speciali non assimilati agli urbani; gestione del	
	servizio di riscossione della tariffa di igiene ambientale	
	comprendente attività di sportello, fatturazione e	
	riscossione, con contenzioso e attività connesse;	
	B) gestione di servizi di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria di immobili e di servizi di pulizia di locali	
	pubblici e privati;	
	C) gestione del servizio pubblico di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria delle strade e delle relative	
	infrastrutture, ivi compresa l'individuazione e l'ideazione	

	degli interventi, la verifica e l'incremento dei livelli di	
	sicurezza; servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	della segnaletica stradale, di definizione e realizzazione di	
	nuovi impianti anche semaforici, di realizzazione e/o	
	esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la	
	sosta dei veicoli e di attività integrate afferenti alla	
	pavimentazione stradale; costruzione, manutenzione di	
	impianti elettrici, di gas metano, di acqua e fogna, di	
	pubblica illuminazione, di riscaldamento, telefonici (interni	
	ed esterni), di allarme, citofonici e videocitofonici, di	
	televisione a circuito chiuso, di energia alternativa;	
	costruzione e manutenzione di complessi civili ed	
	industriali, di strade; movimentazione terra; lavori di	
	impermeabilizzazione e coibentazione muri e risanamenti di	
	umidità degli edifici, intonaci, plastici e pitturazioni civili	
	ed industriali; opere di restauro di edifici storici;	
	costruzione e montaggi di infissi in legno, alluminio, ferro o	
	altro materiale;	
	D) gestione di servizi inerenti le aree verdi per quanto	
	riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde	
	pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole), i controlli	
	ed interventi fitosanitari, l'attività di conservazione e	
	valorizzazione, l'ideazione e la realizzazione di nuovi	
	impianti, la cartellonistica e la segnaletica sul verde e	
	spazi pubblici;	

	E) gestione dei servizi cimiteriali e funebri, ed in	
	particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la	
	realizzazione di interventi, la custodia e la pulizia di	
	complessi cimiteriali; lo svolgimento di operazioni	
	cimiteriali, quali	
	tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività	
	affini; le onoranze funebri, i trasporti funebri ed attività	
	affini; servizi di pianificazione realizzazione e gestione di	
	impianti di cremazione; gestione di servizi di manutenzione e	
	realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva	
	(compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione);	
	F) gestione dei servizi di trasporto collettivo ed in	
	particolare organizzazione e gestione, nelle forme consentite	
	dalla legge, di servizi di trasporto pubblico e scolastico e	
	relativa assistenza agli alunni sugli scuolabus; servizi di	
	supporto tecnico all'attività di pianificazione dei servizi e	
	dei percorsi;	
	G) gestione del servizio di mensa, anche scolastica e delle	
	relative strutture comunali, se esistenti, compreso il servizio	
	di fatturazione, riscossione e recupero degli importi dovuti	
	in relazione al servizio erogato; gestione case protette, case	
	albergo per anziani e studenti; servizio assistenza anziani;	
	servizio di trasporto ambulanza; gestione di posteggi e	
	parcheggi su aree pubbliche e private;	

	H) gestione dei tributi per conto degli enti locali in	
	ottemperanza alle leggi vigenti ed alle disposizioni dei	
	medesimi enti locali; servizi di facchinaggio, confezionamento	
	e imballaggio e servizi di gestione magazzini;	
	I) servizi di portierato con personale non armato, per	
	controllo varchi di accesso in aree recintate; organizzazione	
	delle persone e dei mezzi materiali, strumentali allo	
	svolgimento delle attività di vigilanza e protezione della	
	proprietà mobiliare ed immobiliare, presso siti privati,	
	musei, esposizioni artistiche, mostre ed eventi culturali, e	
	manifestazioni in genere, pubbliche e/o private;	
	L) altri servizi quali: gestione e trattazione sinistri	
	stradali in fase stragiudiziale e giudiziale (con nomina di	
	responsabile tecnico); perizie tecniche e stime immobiliari,	
	nonchè progettazioni civili ed industriali.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate comunque finalizzata al	
	perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le	
	operazioni commerciali, bancarie, mobiliari ed immobiliari	
	necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi	
	sociali; il tutto nei limiti consentiti dalla legge.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi, la Società potrà:	
	- provvedere all'acquisto, nell'interesse collettivo, di	
	macchine, attrezzature e mezzi tecnici necessari allo scopo;	
	- stipulare contratti, convenzioni ed appalti con pubbliche e	

	private amministrazioni;	
	- richiedere,nell'ambito delle leggi vigenti ed	
	emanande,contributi a fondo perduto e/o in conto capitale	
	nonchè mutui integrativi necessari all'acquisto di macchine	
	ed attrezzature necessarie per il raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	- compiere ogni altra operazione commerciale,industriale e	
	finanziaria,di natura mobiliare ed immobiliare,che sia	
	connessa e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	TITOLO II° - Capitale e quote	
	ART.6 - Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da	
	un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro	
	50,00 (Euro cinquanta) ciascuna.	
	Le quote sociali sono indivisibili ed intrasferibili per	
	causa di morte.	
	Le quote sociali non possono essere trasferite per atto tra	
	vivi a terzi estranei alla società senza il consenso prestato	
	per iscritto dall'Organo amministrativo della società.	
	Il socio che intende alienare la propria partecipazione deve	
	pertanto notificare la propria proposta all'Organo	
	amministrativo con lettera raccomandata. L'organo	
	amministrativo comunicherà al socio il provvedimento	
	autorizzativo o di diniego entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della raccomandata di cui sopra. Nel caso di	
	provvedimento negativo il socio ha il diritto,nel termine di	

	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa	
	comunicazione,di chiedere che sull'istanza si pronunzi	
	l'assemblea.	
	Mancando anche il consenso dell'assemblea,il socio che	
	intende alienare la propria quota o parte di essa potrà	
	esercitare il diritto di recesso.	
	Titolo III° - Soci	
	ART.7 - II numero dei soci è illimitato,ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi in qualità di soci i lavoratori di	
	ambo i sessi,di cittadinanza italiana,che abbiano conseguito	
	la capacità di agire e che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro,attitudine e specializzazione professionale possono	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e	
	cooperare per il suo sviluppo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero non superiore ai limiti consentiti	
	dalla legge.	
	In nessun caso può essere socio colui che eserciti in proprio	
	impresa identica o affine a quella esercitata dalla	
	cooperativa o in concorrenza con quest'ultima,salvo espressa	
	e specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	ART.8 - Chi intende essere ammesso come socio presenterà	
	all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	

	di nascita, cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva capacità di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di obbligarsi a rispettare lo statuto	
	sociale,i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi della società cooperativa.	
	L'Organo amministrativo,accertata l'esistenza dei requisiti e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al	
	precedente art.7,delibererà sulla domanda. La delibera di	
	ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Registro	
	Imprese,dopo che il nuovo socio ammesso avrà effettuato il	
	versamento della quota sottoscritta e l'eventuale	
	sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio.	
	Se i versamenti non verranno effettuati entro un mese dalla	
	comunicazione della delibera di ammissione,questa diventerà	
	inefficace.	
	ART.9 - I soci momentaneamente non impegnati in modo diretto	
	nell'attività della cooperativa potranno svolgere la loro	
	attività presso terzi esercenti imprese che esplicano	
	attività anche identiche a quelle della cooperativa,previa	
	autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa.	
	TITOLO IV° - Recesso - esclusione - morte del socio:	
	ART.10 - Il socio può recedere dalla società oltre che nei	

	casi previsti dalla legge anche in quelli previsti dal	
	presente statuto. Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata	
	all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R.	
	Questo dovrà esaminare la richiesta entro i successivi 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento e comunicarla al socio. In	
	caso di rigetto della domanda il socio potrà proporre	
	opposizione in via giudiziaria.	
	Può essere escluso dalla società il socio che si trovi nelle	
	condizioni previste dall'art.2533 c.c.	
	Il caso di morte del socio i suoi eredi avranno diritto alla	
	liquidazione della quota del socio defunto.	
	In tutti i casi di recesso, esclusione o morte del socio, per	
	la liquidazione della quota del socio uscente, si applicherà	
	l'art.2535 c.c.	
	TITOLO V° - Trattamento economico dei soci:	
	ART.11 - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante	
	l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento	
	quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le	
	categorie dei lavoratori similari, compatibilmente con la	
	natura associativa del rapporto socio-cooperativo e pertanto	
	con le esigenze sociali.	
	I ristorni ai soci andranno effettuati proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo criteri	
	approvati dall'Assemblea che approva il bilancio.	

	TITOLO VI° - Assemblea:	
	ART.12 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le	
	sue deliberazioni,prese in conformità della legge e del	
	presente Statuto,obbligano tutti i Soci.	
	Essa viene convocata dall'Organo Amministrativo della	
	Società,anche fuori della Sede sociale,purchè in Italia,a	
	mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita	
	ai Soci,almeno giorni otto liberi prima di quello fissato per	
	l'Adunanza,nel domicilio dei medesimi,quale risulta dal	
	Registro Imprese.	
	Nella lettera di convocazione,nella quale dovranno essere	
	specificati giorno,ora e luogo di riunione,dovrà essere	
	indicato l'Ordine del Giorno.	
	Con la stessa lettera potrà essere fissata l'Adunanza di	
	seconda convocazione,nella ipotesi che la prima vada deserta.	
	La seconda convocazione non potrà essere fissata per lo	
	stesso giorno della prima. In seconda convocazione valgono le	
	stesse maggioranze previste per la prima convocazione.	
	Ogni socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da altra	
	persona,che non sia Amministratore o dipendente della	
	Società,mediante delega scritta. La delega conferita per la	
	prima convocazione conserva la sua validità anche per la	
	seconda convocazione.	
	Il diritto di ciascun Socio ad intervenire nelle Assemblee,	
	così come la regolarità della delega,saranno accertati dal	

	Presidente dell'Assemblea.	
	Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come	
	sopra, qualora, in proprio o per delega, vi sia rappresentato	
	l'intero capitale sociale e vi assistano o siano informati	
	l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale della	
	società, se nominato.	
	L'Organo amministrativo ed il Collegio sindacale si intendono	
	informati qualora abbiano dichiarato preventivamente e per	
	iscritto, con documento da conservarsi negli atti della	
	società, di essere a conoscenza della riunione e degli	
	argomenti da trattare e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In sua	
	assenza, per legittimo impedimento, l'Assemblea designa il	
	proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un	
	Segretario, anche non socio.	
	Le deliberazioni delle Assemblee sono fatte constatare da	
	verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	Nei casi di legge, il verbale viene redatto da Notaio,	
	designato dal Presidente dell'Assemblea.	
	Nelle Assemblee ciascun Socio avrà diritto ad un voto	
	qualunque sia la sua partecipazione nel capitale della	
	società.	
	L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda	
	convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della	

	maggioranza dei soci.	
	Per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina	
	delle cariche sociali è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti in assemblea.	
	Restano salve le altre disposizioni di legge che, per	
	particolari decisioni, richiedano diverse e specifiche	
	maggioranze.	
	TITOLO VII° - Amministrazione:	
	ART.13 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico	
	eletto dall'Assemblea fra i Soci cooperatori.	
	L'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca.	
	L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri sia	
	per la gestione ordinaria che per quella straordinaria della	
	Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente sono a	
	lui conferite tutte quelle facoltà e quei poteri per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge, in	
	modo tassativo, riservati all'Assemblea dei Soci.	
	Egli ha quindi, tra le altre, le facoltà: di acquistare, vendere	
	e permutare beni immobili, mobili registrati, mobili e diritti	
	reali di godimento; di consentire ad iscrizioni, cancellazioni	
	ed annotamenti ipotecari; di rinunciare ad ipoteche	
	legali, esonerando i competenti Conservatori dei Registri	
	Immobiliari da ogni loro personale responsabilità al	
	riguardo; di dare fidejussioni e garanzie sia personali che	

	reali anche a favore di terzi; di transigere e compromettere	
	ad arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati	
	dalla legge; di autorizzare e compiere qualsiasi operazione	
	presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e	
	Prestiti, presso Banche ed Istituti di Credito in genere	
	nonchè presso ogni altro Ufficio ed Ente sia pubblico che	
	privato; di stipulare contratti ed assumere appalti con	
	pubbliche e private amministrazioni, provvedendo a tutte le	
	pratiche relative e consequenziali; di nominare avvocati e	
	procuratori alle liti; di autorizzare l'esercizio delle	
	azioni giudiziarie sia attive che passive dinanzi a tutte le	
	Giurisdizioni (Ordinarie e Speciali) ed in qualsiasi grado	
	del giudizio; di nominare procuratori ad negotia sia per	
	singoli affari che per intere categorie di	
	affari, stabilendone i poteri ed i compensi.	
	All'Amministratore Unico della Società spetta la firma	
	sociale e la rappresentanza generale della Società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio.	
	Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, la stessa potrà	
	nominare, in luogo dell'Amministratore Unico, un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre membri anche non soci.	
	I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un	
	Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisca il	

	Presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato	
	esecutivo o uno o più Amministratori delegati, stabilendone i	
	poteri.	
	Il Consiglio di Amministrazione, quando nominato, si riunisce	
	sia presso la sede sociale sia altrove tutte le volte che il	
	Presidente lo giudichi necessario od utile, ovvero quando ne	
	sia fatta richiesta da due dei suoi componenti.	
	La convocazione del Consiglio deve essere fatta con avviso da	
	farsi pervenire ai consiglieri e ai sindaci, se	
	nominati, almeno tre giorni prima di quello fissato per la	
	riunione; nei casi di urgenza il termine è ridotto ad un	
	giorno. L'avviso di convocazione può essere spedito anche a	
	mezzo telefax, posta telematica o altro sistema, purchè risulti	
	documentato e garantito il ricevimento nel termine sopra	
	stabilito.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione, si richiede la presenza effettiva ed il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte	
	constatare da processo verbale firmato dal Presidente e da	
	uno dei suoi membri, nella veste di segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione, quando nominato, è investito	
	degli stessi poteri spettanti all'Amministratore Unico.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando	

	nominato, spetta la firma sociale e la rappresentanza	
	generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	TITOLO VIII° - Organo di controllo:	
	ART.14 - Divenendo obbligatorio per legge,verrà nominato il	
	Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due	
	supplenti.	
	I Componenti il Collegio sindacale dovranno avere i requisiti	
	prescritti dalla normativa vigente e saranno investiti dei	
	compiti di cui all'art.2403 c.c.	
	Il Collegio sindacale avrà anche il controllo contabile sulla	
	società.	
	TITOLO IX° - Esercizio sociale - Bilancio:	
	ART:15 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale,l'Organo Amministrativo	
	della Società procederà alla formazione del bilancio Sociale	
	con il conto profitti e perdite,nei modi di legge.	
	Quando particolari esigenze di ordine sostanziale e/o fiscale	
	lo richiederanno, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio	
	annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera: sulla	
	ripartizione dei ristorni; sulla quota di utili da destinare	
	a riserva legale a norma dell'art.2545 quarter primo comma	
	c.c.; sulla quota di utili da destinare al Fondo mutualistico	

	a norma dell'art.2545 quarter secondo comma c.c. ; sulla	
	destinazione degli utili,che dovranno essere attribuiti come	
	segue:	
	- ai soci verrà attribuito un dividendo non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di punti due e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	- il rimanente importo verrà destinato a fondo di riserva	
	indisponibile.	
	Il pagamento degli utili verrà effettuato presso la Cassa	
	designata dall'Organo Amministrativo della Società ed entro	
	il termine che verrà fissato annualmente dallo stesso.	
	Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui	
	divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.	
	E' salvo,in ogni caso, il potere dell'assemblea di creare	
	riserve disponibili e/o riserve indivisibili nei limiti	
	prescritti dalla vigente normativa.	
	L'assemblea,in sede di approvazione del bilancio,delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge,in proporzione alla quantità e alla	
	qualità degli scambi mutualistici con i soci. La	
	distribuzione dei ristorni potrà essere effettuata anche nel	
	modo indicato dall'art. 2545-sexies c.c.	
	TITOLO X° - Scioglimento e liquidazione:	
	ART.16 - Verificandosi ipotesi di scioglimento della società	

	previste dalla legge, l'Organo Amministrativo dovrà	
	effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari	
	prescritti e convocare l'Assemblea che determinerà le	
	modalità della liquidazione e nominerà uno o più	
	liquidatori, stabilendone i poteri in osservanza delle norme	
	inderogabili di legge.	
	L'intero patrimonio netto, risultante dalla	
	liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale	
	effettivamente versato dai Soci ed i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, a norma	
	dell'art.2514 c.c.	
	TITOLO XI° - Clausola compromissoria:	
	ART.17 - Nei limiti consentiti dalla legge, qualunque	
	controversia dovesse insorgere tra i Soci o fra alcuni di	
	essi, loro eredi e la Società che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, verrà rimessa al	
	giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato dal	
	Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la	
	sede della società ed a richiesta della parte più diligente.	
	L'arbitro giudicherà secondo equità, senza formalità di	
	procedura e con lodo impugnabile secondo diritto. Le relative	
	spese staranno a carico del soccombente. Sono in ogni caso	
	escluse dalla presente clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento	

22 di 22